

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1981

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte

ONOREVOLI SENATORI. — A conclusione di trattative effettuate per il riordinamento della materia relativa ai servizi svolti a richiesta ed a carico degli enti gestori dei concorsi pronostici e degli enti organizzatori di manifestazioni a premio e di sorte, i rappresentanti del Ministero delle finanze e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale hanno firmato, in data 1° luglio 1980, un documento d'intesa, con il quale è stato convenuto di disciplinare *ex novo* — mediante un decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge

22 luglio 1975, n. 382 — la materia dei compensi da corrispondere al personale dello Stato che esegue gli anzidetti servizi straordinari.

Si precisa al riguardo che, attualmente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 novembre 1973, n. 734, al personale non dirigente incaricato di esercitare i controlli in materia di manifestazioni a premio e di sorte in orari eccedenti il normale orario di lavoro spettano compensi per lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 70 ore mensili, elevabili a 90 ore per i controlli sui concorsi pronostici, e nel limite

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

globale della spesa pari all'importo delle indennità corrisposte all'Erario nell'anno precedente dagli enti interessati.

Tali enti, infatti, per effetto della stessa legge 15 novembre 1973, n. 734, sono tenuti a versare all'Erario le indennità che precedentemente corrispondevano ai singoli funzionari.

Poichè i compensi suddetti sono rimasti fissati alle vecchie aliquote orarie, è stato convenuto di aumentarli secondo le nuove misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, riconducendo integralmente alla vigente normativa sul lavoro straordinario la materia relativa alla remunerazione spettante al personale incaricato dei servizi di controllo in parola.

Nel citato documento d'intesa è stato inoltre convenuto di predisporre, contemporaneamente alla formazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, un disegno di legge per aumentare le misure degli importi dovuti dagli enti gestori ed organizzatori dei giuochi per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonchè della legge e del regolamento sul lotto pubblico.

In relazione a quanto sopra, mentre viene dato corso alla procedura per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, è stato predisposto l'unito disegno di legge in modo da assicurare, attraverso i due provvedimenti, un completo riordinamento della materia.

L'articolo 1 estende al personale dello Stato che riveste qualifiche dirigenziali le nuove disposizioni concordate con le organizzazioni sindacali per il personale delle altre carriere.

L'articolo 2 fissa le nuove misure delle indennità dovute all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono i concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip per i servizi effettuati dal personale dello Stato, delle varie carriere, incaricato dei controlli.

La rivalutazione delle indennità in parola — dettata dalla necessità di evitare che l'Erario abbia a subire danni per effetto dei miglioramenti apportati al personale

incaricato dei controlli — non rappresenterà un forte aggravio per gli enti interessati, risolvendosi in sostanza nell'adeguamento delle vecchie indennità al deprezzato valore della moneta.

Attualmente i versamenti all'Erario delle indennità di cui all'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, effettuati dagli enti che esercitano e gestiscono i concorsi pronostici, ammontano a circa lire 90 milioni, mentre in forza dell'articolo 2 del disegno di legge tali importi ammonteranno presumibilmente a circa lire 500 milioni.

L'articolo 3 fissa gli importi dovuti per i controlli di cui trattasi dagli organizzatori delle manifestazioni pubblicitarie (concorsi ed operazioni a premio) e delle manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza).

Si fa presente che attualmente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, 101 e 133 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, gli enti organizzatori sono tenuti a versare all'Erario importi corrispondenti ai compensi per lavoro straordinario liquidati dallo Stato ai propri dipendenti per le prestazioni effettuate, al di fuori del normale orario di ufficio, per i controlli di cui trattasi, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia.

Gli importi che gli enti organizzatori delle manifestazioni a premio e di sorte verseranno annualmente all'Erario per i controlli in parola sono valutabili intorno a lire 400 milioni, mentre attualmente ammontano a lire 70 milioni.

Per le nuove indennità fissate dall'articolo di cui trattasi valgono le stesse considerazioni svolte per quelle di cui al precedente articolo 2.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione degli articoli 16 e 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734. L'articolo 16 prevede — come si è detto — a favore del personale incaricato dei controlli l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario, rimasti fermi, in forza dell'articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, alle vecchie misure orarie; l'articolo 17, ultimo capoverso, fa obbligo agli enti gestori dei concorsi pronostici di versare all'Erario, per le prestazioni effettuate dal personale incaricato dei controlli, gli importi, ormai del tutto inadeguati, a suo tempo stabiliti con i decreti ministeriali 26 novembre 1965, modificati dai decreti ministeriali 18 agosto 1970, emanati a norma degli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

La normativa di cui al citato articolo 16 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sarà sostituita mediante il suddetto decreto presidenziale di attuazione degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali; quel-

la di cui all'articolo 17 mediante il presente provvedimento.

L'articolo 5 autorizza la spesa — valutata in lire 400 milioni annui — per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1° luglio 1980 tra Governo e organizzazioni sindacali.

L'articolo 6 dispone che all'onere derivante dall'applicazione della legge si provvede con le maggiori entrate — pari, in totale, a circa lire 900 milioni — di cui ai precedenti articoli 2 (circa lire 500 milioni) e 3 (circa lire 400 milioni).

L'articolo 7 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei particolari limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1° luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.

Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con i medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.

Art. 2.

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unità di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 3.

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonchè sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio de-

creto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:

per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000;

per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000.

Se le prestazioni superano le 3 ore, gli importi sono raddoppiati.

Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.

Art. 4.

L'articolo 16 e l'articolo 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono abrogati.

Art. 5.

È autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici

T O T O C A L C I O			
	Deposito e custodia matrici	Verifica vincenti	Esame reclami
Componenti commissioni di zona . .	30.000	20.000	10.000
Ausiliari di zona	25.000	15.000	—
Uscieri di zona	20.000	10.000	5.000
E N A L O T T O			
Componenti commissioni di zona . .	20.000	15.000	10.000
Ausiliari di zona	18.000	12.000	—
Uscieri di zona	12.000	8.000	5.000
T O T I P			
Componenti commissioni di zona . .	15.000	12.000	6.000
Ausiliari di zona	—	10.000	—
Uscieri di zona	10.000	8.000	—

TABELLA B

Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici

	TOTOCALCIO	ENALOTTO	TOTIP
Componenti commissioni centrali . .	30.000	25.000	20.000
Addetti alle ispezioni sulle commissioni di zona	25.000	20.000	15.000
Addetti ai controlli di documenti conta- bili e di giuoco	15.000	12.000	10.000
Addetti ai controlli della contabilità ge- nerale	—	25.000	—